

Ministero della Difesa – Esercito Italiano – Centro di Selezione di Bari,
notificato in data X XXXXXXX 2009;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ivi
compreso il conseguente provvedimento di esclusione della ricorrente dal
concorso ed il relativo coefficiente di non idoneità AC3;

E CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto recante prot. nr. XXXXXXXXXXXXXXX, datato 25.08.2009, emanato
dal Centro di Selezione VFP1 di Bari in esecuzione dell'ordinanza n.
XXX/2009 di questo T.A.R. - Sezione Prima Bis, con cui la Commissione
Valutatrice del Centro di Selezione VFP1 di Bari ha espresso nei confronti della
ricorrente il seguente giudizio: "NON IDONEA quale VFP1" in quanto affetta
da "emiblocco posteriore sinistro con marcata deviazione assiale destra (ritardo
di attivazione intraventricolare di tipo posteriore sinistro a QRS stretto, stabile):
codice 59 della direttiva tecnica", con attribuzione del coefficiente 3 (tre) all'
Apparato Cardiovascolare (AC);

- del verbale di accertamento sanitario in data XX.XX.2009 con cui il Centro di
Selezione VFP 1 di Bari ha giudicato la ricorrente "NON IDONEA quale VFP1
con il coefficiente AC3 (tre) (codice 59 della Direttiva Tecnica);

- del Referto n. XXXX/XXXX emanato dal Poliambulatorio - Servizio di
Cardiologia - Comando Militare Esercito "Puglia" con la relativa conclusione:
"Emiblocco posteriore sinistro con marcata deviazione assiale destra (ritardo di
attivazione intraventricolare di tipo posteriore sinistro a QRS stretto, stabile):
codice 59 G.U. n. 300 del 27.12.2005;.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. XXXX/2009 con cui è stata disposta la sottoposizione della ricorrente a rinnovato accertamento sanitario e visto l'esito di tale accertamento, reso nel senso della non idoneità della ricorrente quale VFP1 nell'Esercito;

Visto il ricorso per motivi aggiunti presentato da parte ricorrente avverso l'esito di tale giudizio di revisione;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. XXXX/2009 con cui è stata disposta la sottoposizione della ricorrente a rinnovato accertamento sanitario presso diversa struttura e visto l'esito di tale accertamento, reso nel senso della idoneità della ricorrente quale VFP1 nell'Esercito

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori l'Avv.to Roberto Modena, con delega per parte ricorrente, e l'Avv. dello Stato Verdiana Fedeli;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO E DIRITTO

Visto l'art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205) che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui è stata giudicata, a seguito di visita medica, non idonea al concorso per l'immissione di volontari di truppa in ferma prefissata annuale nell'Esercito Italiano per l'anno 2008, in ragione della riscontrata infermità "emiblocco posteriore sinistro" con attribuzione del coefficiente 3 alla caratteristica somatofunzionale AC;

Vista l'ordinanza n. XXXX/2009 di questa Sezione, con la quale è stata ordinata la rinnovazione dell'accertamento sanitario nei confronti della ricorrente al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto su cui poggia l'impugnata determinazione, demandandone il relativo espletamento al medesimo organo, quantunque in diversa composizione, che ha reso il contestato giudizio;

Visto l'esito di tale visita di revisione, effettuata in data 25 agosto 2009, reso nel senso della conferma della non idoneità della ricorrente, e visti i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente avverso lo stesso;

Vista la successiva ordinanza n. XXXX/2009 con la quale è stata disposta una ulteriore visita di revisione della ricorrente, il cui espletamento è stato demandato al Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola, stante il contrastante esito dell'accertamento sanitario ordinato con la precedente ordinanza collegiale con quelli delle visite specialistiche cui la ricorrente si è sottoposta presso strutture pubbliche e con l'accertamento effettuato in sede di riesame presso la Commissione Medica di Appello di Napoli in data 16 giugno 2008;

Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, sono esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del gravato provvedimento, al fine di consentire

l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto e ciò segnatamente ove venga in considerazione, come nella controversia in esame, la sussistenza – o meno – dei requisiti fisici per l'arruolamento nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità;

Considerato che, in esito alla nuova visita medica collegiale disposta da questo Tribunale ed effettuata in data 18 novembre 2009, la ricorrente è stata giudicata idonea quale volontario in ferma prefissata annuale nell'Esercito, con attribuzione del coefficiente 1 alla caratteristica somatofunzionale AC del profilo sanitario, sulla base della diagnosi “non cardiopatie esimenti in atto”;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto - di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante la manifesta fondatezza del ricorso, come emergente dalle risultanze della disposta rinnovazione dell'accertamento sanitario, il che conduce all'accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del gravato provvedimento recante il giudizio di inidoneità della ricorrente quale volontario in ferma prefissata annuale nell'Esercito;

Ritenuta, in ordine alle spese di giudizio, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Roma -Sezione Prima bis -

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. XXXX/XXXX R.G., come in epigrafe proposto - immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai

sensi dell'art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall'art. 9, della legge 21 luglio 2000 n. 205) - lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO